REGOLAMENTO (CEE) N. 143/86 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 1986

che deroga al regolamento (CEE) n. 3061/84 per quanto concerne i termini per la presentazione delle dichiarazioni di coltura relative agli olivi per la campagna di commercializzazione 1985/1986

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva (3), in particolare l'articolo 19,

considerando che, a norma delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione (4), gli olivicoltori devono presentare la dichiarazione di coltura di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84 non oltre il 30 novembre di ogni campagna, mentre le associazioni di produttori o le loro unioni devono presentare le dichiarazioni di coltura dei loro membri entro e non oltre il 31 dicembre di ogni campagna ;

considerando che nel corso dell'inverno 1985 le gelate di intensità e durata eccezionale hanno causato gravi danni agli oliveti ; che è pertanto necessario apportare sostanziali modifiche ai dati che figurano nelle dichiarazioni di coltura relative alla campagna di commercializzazione 1984/1985 ; che, di conseguenza, i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni di coltura non sono più appropriati ; che è pertanto opportuno prorogare i termini per la campagna 1985/1986 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1985/1986, le dichiarazioni di coltura di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84 sono presentate entro e non oltre :

— il 31 gennaio 1986 per gli olivicoltori,
— il 28 febbraio 1986 per le organizzazioni di produttori o, se del caso, le loro unioni.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.
(4) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.